



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale Lavoratori

 **Regione Emilia-Romagna**

Assessorato Scuola, Formazione Professionale
Università, Lavoro e Pari Opportunità.

Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori (di seguito denominato MLPS - UCOFPL) e la Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità per la realizzazione di un percorso sperimentale in attuazione dell'art. 50 del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

PREMESSO CHE

Nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) - Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per l'obiettivo 3, il MLPS - UCOFPL è titolare del Programma Operativo Nazionale (PON) "Azioni di sistema", approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2079 del 21.9.2000, la cui riprogrammazione per il periodo 2004-2006 è stata presentata nel corso del Comitato di Sorveglianza del 4.2.2004 ed approvata con Decisione n. C(2004) 2913 H-1075 del 20 luglio 2004.

All'interno del Complemento di Programmazione del predetto PON, modificato da ultimo dal Comitato di Sorveglianza del 4.2.2004, è stata prevista nell'ambito della Misura C1 l'azione 6 "Apprendistato e contratti di inserimento" con interventi specifici diretti a sostenere la realizzazione di sperimentazioni su attività formative innovative.

Con la Delibera del CIPE n° 94 del 4 agosto 2000 si cofinanziano a livello nazionale i Programmi Operativi del QCS 2000/2006 dell'Obiettivo 3 - FSE a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n° 183/87.

"Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia" del 2001 con le sue proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità rinnova la valenza formativa dell'apprendistato e attribuisce al contratto di formazione e lavoro (ora sostituito dal contratto di inserimento) un compito più mirato all'inserimento e al reinserimento del lavoratore in azienda.

L'art. 2 della Legge 14 febbraio 2003 n. 30, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della Legge 24

giugno 1997, n. 196 prevede il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza.

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/2003, introduce nella disciplina dell'apprendistato:

- la distinzione in tre tipologie diverse di apprendistato, ciascuna caratterizzata da finalità, utenti e durate differenti
- la possibilità per l'impresa di intervenire come soggetto che eroga la formazione direttamente al proprio interno.

L'art. 50, "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione", del sopracitato Decreto Legislativo, estende la possibilità di assunzione al ventinovesimo anno di età e rimanda alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, la regolamentazione degli aspetti formativi e la durata del contratto.

CONSIDERATO CHE

La definizione delle regole per l'attivazione della riforma dell'apprendistato, rimessa espressamente alle Regioni dal Decreto Legislativo sopracitato, richiede un'accurata conoscenza del contesto su cui la riforma andrà ad impattare.

Lo strumento dell'apprendistato per il conseguimento di un diploma e per un titolo di alta formazione è del tutto nuovo nel panorama italiano e le due esperienze finora attivate sono state progettate in un diverso contesto normativo da Regioni o Province a statuto speciale.

La Regione Emilia-Romagna intende promuovere l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, al fine del miglioramento delle competenze nelle imprese, e del riconoscimento dei titoli e dei crediti conseguiti dagli apprendisti.

L'attuazione di quanto previsto dal citato art. 50 del D.lgs. 276/03 richiede, proprio in virtù del carattere innovativo, la massima flessibilità operativa e l'utilizzo di modalità formative alternative progettate e gestite secondo un approccio olistico dell'apprendimento presso l'impresa e l'università.

SI CONVIENE

Di procedere alla realizzazione di una sperimentazione del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che coinvolga giovani apprendisti in percorsi finalizzati in particolare al conseguimento di titoli di master universitari.

Di definire una prima regolamentazione dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione valida solo per le imprese che partecipano alla sperimentazione, consentendo di assumere apprendisti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni così come previsto dall'art. 50 del Decreto legislativo sopracitato. Tale regolamentazione avrà a riferimento la durata, le modalità e gli standard della formazione formale ed i raccordi con la formazione non formale nei contratti di apprendistato per l'alta formazione, nonché per il riconoscimento dei relativi crediti e titoli.

Di attivare con tempestività le procedure di assegnazione delle risorse finanziarie per assicurare l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria.

Di prevedere forme di coordinamento nazionale e di coordinamento locale per favorire il confronto, a vari livelli, tra gli attori chiave coinvolti nell'iniziativa e la capitalizzazione dei risultati ottenuti nell'ottica di una graduale messa a regime del sistema.

Di istituire, in particolare, una Cabina di regia sulle sperimentazioni in apprendistato a livello nazionale, composta da una rappresentanza del MLPS, un rappresentante per ogni Regione partecipante alle sperimentazioni sull'apprendistato, e una rappresentanza dell'ISFOL con i compiti di segreteria tecnica e di monitoraggio nazionale delle sperimentazioni.

Di verificare le opportune sinergie con altri progetti regionali e interregionali attualmente in corso.

MODALITÀ E TERMINI per l'attivazione del percorso sperimentale nell'alto apprendistato:

I percorsi sperimentali, finalizzati al conseguimento del titolo di master universitario, saranno caratterizzati dall'adozione della metodologia dell'alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell'istituzione formativa coinvolta. A tal fine, è necessario che i soggetti attuatori della sperimentazione, rappresentativi del sistema universitario e delle imprese, cooperino attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale, prestando una particolare attenzione alla valorizzazione delle imprese come

soggetto formativo, ed alla definizione delle condizioni di efficacia di processo e delle risorse necessarie a tal fine.

La valorizzazione del percorso in azienda si realizza principalmente attraverso il riconoscimento, da parte dell'istituzione formativa che rilascia il titolo finale di master universitario, di un credito formativo per le acquisizioni maturate in impresa, in progetti concordati fra impresa e istituzione formativa e realizzati con l'ausilio di un tutor aziendale che collabora col tutor formativo. Al fine di assicurare una reale integrazione fra i due percorsi di formazione, quello in impresa e quello esterno, verrà definita la quota dei crediti formativi riconosciuti per le acquisizioni in azienda rispetto al monte ore complessivo.

Il titolo di studio e le eventuali ulteriori competenze maturate nell'ambito del contratto di apprendistato saranno registrate sul "Libretto formativo del cittadino", così come indicato nell'articolo 2 comma i) del decreto legislativo n. 276/2003.

Il termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato al 30 giugno 2008. Come previsto dalla normativa comunitaria in materia, in nessun caso sarà possibile riconoscere le spese pagate dai beneficiari finali dopo il termine del 31 dicembre 2008, nemmeno in presenza di obbligazioni contratte prima di tale termine.

In caso di mancato utilizzo entro il 30/12/2006 di almeno il 70% dell'importo impegnato il MLPS - UCOFPL potrà revocare il finanziamento assegnato alla Regione nei limiti delle somme inutilizzate.

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SI IMPEGNA A:

Attivare, secondo le modalità e i termini di seguito indicati e secondo quanto previsto nel progetto di massima allegato al presente protocollo, di cui fa parte integrante, una prima sperimentazione dei percorsi di formazione in alternanza volti all'acquisizione di un master universitario.

Utilizzare procedure aperte di selezione dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia, nonché di quanto stabilito dal Quadro Comunitario di Sostegno e dal Programma Operativo Nazionale obiettivo 3 su citati a proposito di procedure di affidamento.

Costituire un Comitato regionale, composto dalla Regione firmataria, dal MLPS - UCOFPL, dalle Università del territorio regionale interessate, e da una rappresentanza delle parti sociali, espressa dalla Commissione Regionale Tripartita, che avrà una funzione di indirizzo nell'attuazione del programma di lavoro e di supporto alle attività di monitoraggio.

Partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale e a collaborare alle attività di monitoraggio concordate.

Gestire le risorse finanziarie rese disponibili dal MLPS UCOFPL compatibilmente con i vincoli di destinazione dei fondi.

Predisporre relazioni trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività, contenenti anche i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale secondo le scadenze previste dal PON.

Predisporre una relazione finale sui risultati qualitativi conseguiti.

Svolgere le funzioni di controllo e di verifica ex ante, in itinere ed ex post degli interventi finanziati, previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale.

Osservare il Reg. (CE) n.1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, il Reg. n.1784/99 relativo al FSE, nonché il Reg.(CE) n.438/01, modificato dal Reg. (CE) n.2355/02, e il Reg. (CE) n. 448/01, riguardanti rispettivamente i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali e le rettifiche finanziarie.

Osservare, in coordinamento con il MLPS - UCOFPL, i dispositivi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (CE) n° 1159/2000 del 30 maggio 2000.

Osservare e fare osservare ai soggetti individuati le norme in materia di spese ammissibili previste dal Reg. (CE) n° 448/2004

Osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

Rendere disponibile, su richiesta del MLPS - UCOFPL, la documentazione necessaria ai fini degli adempimenti di competenza dell'Ufficio Centrale.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SI IMPEGNA A:

Svolgere le funzioni di coordinamento generale dell'iniziativa così come previsto per gli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del citato PON.

Presiedere la Cabina di Regia nazionale.

Svolgere le funzioni di valutazione dell'iniziativa nell'ambito della più generale valutazione delle sperimentazioni dell'apprendistato di terzo livello

Impegnare a favore della Regione Emilia-Romagna le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della sperimentazione, dalle caratteristiche e modalità sopra indicate, stimate in Euro 750.000; tali risorse saranno rese disponibili tenendo conto dell'effettiva liquidità di cassa e del rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 31 e 32 del Reg. (CE) n° 1260/1999.

Erogare un anticipo del 7%, in seguito al decreto di approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti selezionati, e i successivi pagamenti intermedi, su certificazione trimestrale della Regione al Ministero, corredata da relazione sull'andamento della sperimentazione.

Inoltrare le richieste di pagamento pervenute dalla Regione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e fornire informazioni sugli esiti di tali richieste.

Inviare alla Commissione Europea e al MEF le certificazioni di spesa previste dall'art. 32 del Reg. (CE) n° 1260/99, previa acquisizione del relativo rendiconto trimestrale da parte della Regione.

Regione Emilia-Romagna
L'Assessore Regionale alla
Scuola, Formazione
Professionale, Università,
Lavoro e Pari Opportunità

D.ssa Mariangela Bastico

Mariangela Bastico

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

Il Sottosegretario
On. Viespoli



13 OTT. 2004

ALLEGATO al PROTOCOLLO

PROGETTO DI MASSIMA PER LA SPERIMENTAZIONE REGIONALE

La sperimentazione regionale dovrà tendere a valorizzare progettazioni specifiche proposte in modo integrato da imprese, disponibili ad assumere gli apprendisti, istituzioni formative universitarie operanti sul territorio regionale, e/o enti accreditati per la formazione superiore dalla Regione, disposte ad inserirli in percorsi di master universitari, di primo o secondo livello, concordando le modalità e condizioni per il riconoscimento dei crediti maturati anche nell'esperienza lavorativa e di riconoscimento del titolo accademico previsto. La sperimentazione regionale prevederà una fase di pubblicizzazione mediante avviso pubblico di bando per la presentazione di progetti, prioritariamente nei settori metalmeccanico, dell'imballaggio, del turismo e dell'alimentazione, nei quali dovranno essere esplicitati almeno i seguenti elementi:

1. Denominazione, sede e caratteristiche dell'IMPRESA
2. PROFILO FORMATIVO e figura professionale dell'APPRENDISTA con relativi obiettivi formativi essenziali richiesti
3. Facoltà universitaria interessata e sede dei corsi
4. Titolo accademico da conseguire (Master universitario in...)
5. Caratteristiche dell'apprendista per l'accesso
6. Durata prevista del contratto di apprendistato in anni correlata alla durata del master
7. Durata prevista della formazione esterna e di quella interna all'azienda
8. Unità formative e competenze acquisibili rispettivamente presso l'impresa (on the job e formazione interna) e presso l'Università (formazione curricolare ed esterna)
9. CREDITI curricolari attribuibili all'apprendista/ studente in relazione alle unità formative svolte ed alle competenze acquisite in impresa (minimo e massimo % attribuibile)
10. Numero minimo e massimo di apprendisti che l'impresa è disponibile ad assumere ed immettere nel percorso

sperimentale

11. Necessità di strutture e competenze di assistenza tecnica per l'accompagnamento del percorso

I progetti presentati verranno valutati dal Nucleo regionale di valutazione e, nei limiti delle disponibilità assegnate dal Ministero del Lavoro per la sperimentazione, verranno approvati quelli ritenuti prioritari, per un numero complessivo di apprendisti stimabile fra 75 e 100 unità, e con attenzione alla distribuzione territoriale e nei settori produttivi prioritari indicati.